



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. 4814

ORDINANZA N. 26 DEL 25 MAR. 2020

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 45 del 23 Febbraio 2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020 recante: "Disposizioni attuative del DL 23 Febbraio 2020 n.6 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 47 del 25 Febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020 recante: " Ulteriori disposizione attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° Marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 recante:" "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 Marzo 2020 ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni Attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 Marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 9 Marzo 2020 ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1 comma 6: *“Fermo restando quanto disposto dall' art.1 comma 1 lettera e), e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento ordinario delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 11 maggio 2017 numero 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

PRESO ATTO che con precedente ordinanza sindacale n. 20 in data 11 marzo n. 20 si è provveduto, sulla base delle disposizioni vigenti, a regolare la fruizione da parte dei cittadini degli uffici comunali in modo tale da tutelare la salute e l'incolumità di tutti.

RICHIAMATO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 8 con cui sono state approvate ulteriori e più stringenti: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

PRESO ATTO che con l'art. 87 del citato DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 si stabilisce che *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni....,che conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*

PRESO ATTO che, con l'art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, in combinato disposto con l'art. 1 del CCNL 06.07.1995, sono stati definiti servizi pubblici essenziali nell'ambito locale i seguenti :

- a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) trasporti;
- g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- h) servizi del personale;
- i) servizi culturali.
- j) Protezione civile;

CONSIDERATO peraltro che, sulla base di quanto previsto dall'art. 87 del citato DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, occorre procedere ad individuare le attività indifferibili strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto e che richiedono la presenza in ufficio differenziandole dalle attività indifferibili che non richiedono presenza in ufficio e che, in via ordinaria, devono essere svolte in modalità smart working.

RICHIAMATO da ultimo l'art 1 c.1 del DPCM del 22 marzo 2020 che prevede che *“per le pubbliche amministrazioni si rimanda all'art. 87 del DL Cura Italia in cui si raccomandano*

misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio”.

RIBADITA la necessità di contemperare l' esigenza di proteggere la salute e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la necessità di assicurare i servizi essenziali, così come individuati nella legge 12 giugno 1990, n.146 e nel CCNL 06.07.1995;

RITENUTO, pertanto, di individuare, nell'ambito generale dei servizi pubblici essenziali le attività indifferibili strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto e che richiedono la presenza in ufficio.

SENTITO in merito il Segretario Generale e preso atto anche delle disposizioni in merito adottate dai Dirigenti e dal Comandante P.L. .

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978 e dell'articolo 117 del decreto legislativo 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo del 18 agosto 2020 numero 267 e s.m.i.;

INDIVIDUA

le seguenti attività indifferibili strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto e per le quali è necessaria ed imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro:

Attività della protezione civile:

Attività della polizia locale:

Attività dei servizi demografici:

Attività dei servizi cimiteriali;

Attività connesse alla gestione dell' igiene pubblica dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti

DEMANDA

ai Dirigenti ed al Comandante P.L., nell'ambito della propria autonomia organizzativa:

-il compito di organizzare gli uffici assegnati tenendo conto di quanto sopraindicato con riferimento alle attività per cui è stato individuato il carattere dell'indifferibilità e per le quali risulta necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;

-il compito di individuare un numero minimo di dipendenti che devono essere presenti in sede, ovvero comunque reperibili per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi indifferibili e e da rendere in presenza

RIBADISCE CHE

-per tutte le attività non elencate ai punti precedenti, la modalità ordinaria di prestazione lavorativa è il lavoro agile o smart working

-l'eventuale accesso negli uffici per l'erogazione di attività indifferibili per le quali è necessaria

ed imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro deve essere previsto in forma contingentata e previo appuntamento concordato telefonicamente o attraverso mail o pec.

-ogni Dirigente, attraverso il sito internet dell'ente e in ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna, dovrà provvedere a indicare i numeri e le mail di servizio utili a rendere adeguate informazioni ai cittadini ed a fissare appuntamento per l'erogazione di attività indifferibili per le quali è necessaria ed imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro

DISPONE

che la predente ordinanza:

- sia trasmessa a mezzo PEC:

al Prefetto di Bari;

Alle forze dell'Ordine;

alla Struttura Sanitaria Regionale;

al Medico competente;

al Segretario Generale e ai Dirigenti;

- sia pubblicata all'albo pretorio on line;

- sia pubblicata sul sito del Comune.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR della Regione Puglia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.



IL SINDACO
Tommaso Depalma